

REGOLAMENTO (CEE) N. 3983/89 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 1989**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1481/86 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5⁽¹⁾,

considerando che a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il prezzo rilevato sui mercati rappresentativi della Comunità deve essere calcolato in base ai prezzi registrati sui mercati rappresentativi di ciascuna regione o, per quanto riguarda le regioni 2, 3 e 4, di ciascuno Stato membro o zona di quotazione per le varie categorie di carcasse di ovini fresche o refrigerate, in considerazione dell'importanza di ciascuna categoria e della consistenza relativa della produzione ovina di ogni regione, o, per quanto riguarda le regioni 2, 3 e 4, di ogni Stato membro o zona di quotazione;

considerando che è pertanto opportuno sostituire il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3181/88⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini e caprini ».

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1481/86 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

Il prezzo delle carcasse ovine sui mercati rappresentativi della Comunità, di cui all'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato I, dei prezzi rilevati sui mercati rappresentativi o sui mercati di ciascuno Stato membro ovvero, nel caso del Regno Unito, separatamente in Gran Bretagna e nell'Irlanda del Nord. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 11.